



AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 611/20 del 30/11/2020

Oggetto: CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO RISTORAZIONE PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI DELLA SEDE DI PRATO: PRESA D'ATTO DELLA DETERMINAZIONE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 165, CO. 6 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.

Servizio proponente: 60.2 APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI

IL DIRIGENTE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 *"Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro"*, come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e in particolare l'art.10 della L.R n. 32/2002, come modificato dall'art. 2 della L.R. 26/2008, con cui viene istituita, a far data 1° luglio 2008, l'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante *"Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32"* e ss.mm.ii.;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Visto il Provvedimento del Direttore dell'Azienda n. 125/20 del 22 ottobre 2020, recante *"Determinazioni in ordine all'adozione della Deliberazione del CDA n. 41/20 del 4 agosto 2020 recante la definizione della nuova macro struttura organizzativa dell'Azienda Regionale DSU Toscana: Approvazione "Sistema di graduazione delle posizioni dirigenziali e di valutazione delle prestazioni"; Conferimento degli incarichi dirigenziali; Individuazione delle strutture organizzative di cui all'art. 16, comma 1 lett. c) dell'attuale Regolamento organizzativo"*;
- Richiamato il Provvedimento del Direttore n 194/15 del 09/06/2015 con cui si procedeva, a seguito dell'espletamento di una procedura aperta, ad aggiudicare la concessione del servizio ristorazione presso la sede universitaria di Prato a favore della società Gemeaz Elios S.p.A. di Milano, per un periodo di sei anni e un importo di affidamento di Euro 964.656,00 al netto dell'IVA;
- Visto il contratto di concessione del servizio di cui sopra stipulato in data 28/07/2015 con atto n. 256 di repertorio e n. 815 di raccolta e registrato il 28/07/2015, con il quale si individua, tra l'altro, il termine di inizio dell'esecuzione del servizio stesso nel 21/7/2015;
- Vista la nota prot. n. 32700/20 del 20 ottobre 2020 che, in numero di 3 (tre) pagine, costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione (Allegato A), con cui il concessionario Gemeaz Elios S.p.A. avanza formale richiesta di risoluzione del contratto in parola, evidenziando il venir meno delle necessarie condizioni di equilibrio economico-finanziario per cause allo stesso non imputabili e non ravvisando il sussistere delle condizioni atte a ristabilire detto equilibrio ai sensi dell'art. 165, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Preso atto dell'istruttoria compiuta dal Servizio Ristorazione, in qualità di struttura organizzativa a cui è affidata la responsabilità del procedimento riguardante la concessione in parola;
- Vista la nota prot. n. 34327/20 del 26 novembre 2020 che, in numero di 3 (tre) pagine, costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione (Allegato B), con cui il Dirigente Area Servizi Ristorazione e Residenze, nella sua veste di Dirigente responsabile del contratto ex art. 54 L.R.T. n. 38/2007 e s.m.i. esplicita le conclusioni della predetta istruttoria;

- Preso atto che in esito all'istruttoria di cui trattasi il Dirigente responsabile del contratto ritiene meritevole di accoglimento la richiesta di risoluzione del contratto promossa dal concessionario in quanto:
 - l'analisi dei dati dell'andamento della concessione, combinata con la struttura della stessa in cui la remuneratività del gestore è assicurata esclusivamente dal numero di pasti erogati, ha evidenziato uno scostamento tra le spese sostenute dal concessionario e la redditività della concessione del tutto sproporzionato a danno di questo e di gran lunga superiore al margine di rischio operativo che in questo genere di contratti è per legge posto a carico del concessionario;
 - la situazione di disequilibrio sopra descritta, manifestatasi fin dai primi mesi di esecuzione contrattuale, ha continuato ad acuirsi sempre di più, nonostante gli interventi correttivi assunti in corso d'opera di comune accordo tra le parti ed ha subito un ulteriore aggravamento a causa dell'emergenza sanitaria da covid-19 e delle conseguenti misure di contenimento adottate a partire dal DPCM 4 marzo 2020 e tuttora in vigore;
 - il quadro complessivo sopra descritto evidenzia come non vi siano in concreto margini per operare interventi atti a ristabilire il necessario equilibrio del sinallagma contrattuale, anche in ragione del ridotto termine residuo di durata contrattuale e che risultino sostenibili per l'Amministrazione concedente, in quanto l'unica azione realmente idonea a perseguire un tale risultato alla luce della struttura del contratto sarebbe aumentare il prezzo unitario del pasto in termini tali da renderlo del tutto impraticabile rispetto ai vincoli di bilancio sul costo del pasto a cui l'Azienda è tenuta ad attenersi;
 - i fatti che hanno determinato il venir meno delle condizioni di equilibrio della concessione non sono in alcun modo riconducibili al concessionario, in quanto il basso livello del numero dei pasti erogati rispetto alle stime poste a base di gara è diretta conseguenza di una frequentazione del "PIN" – Polo universitario città di Prato da parte dell'utenza studentesca, inferiore alle attese che, come tale, è al di fuori della sfera di attività attribuibile al concessionario;
 - le medesime considerazioni circa la non imputabilità al concessionario si devono svolgere rispetto agli effetti dell'emergenza sanitaria in atto che hanno aggravato la situazione di disequilibrio sopra descritta, fino a renderla irrecuperabile
- Richiamato l'articolo 165, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Richiamato altresì l'articolo 1467 codice civile;
- Ritenuto pertanto di recepire le conclusioni statuite dal Dirigente responsabile del contratto nella nota allegata sub B e di prendere contestualmente atto della risoluzione del contratto in parola, nonché della decorrenza dell'effetto risolutivo, ai sensi dell'art. 1458, comma 1 codice civile, determinata nella nota del medesimo Dirigente prot. 34076/20 del 19/11/2020 conservata in atti, al 1 dicembre 2020;
- Rilevato infine che la natura consensuale della determinazione risolutiva che si va ad assumere con il presente atto comporta l'inapplicabilità alla fattispecie in questione dell'art. 176, commi 4 e segg. del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

1. Di prendere atto della nota n. 34327/20 del 26 novembre 2020 che, in numero di 3 (tre) pagine, costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione (Allegato B), con cui il Dirigente Area Servizi Ristorazione e Residenze, nella sua veste di Dirigente responsabile del contratto ex art. 54 L.R.T. n. 38/2007 e s.m.i. dispone la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto di concessione del servizio ristorazione presso la sede universitaria di Prato, stipulato con la società Gemeaz Elios S.p.A. di Milano in data 28/07/2015 con atto n. 256 di repertorio e n. 815 di raccolta, e registrato il 28/07/2015;
2. Di prendere atto della decorrenza dell'effetto risolutivo di cui al presente atto, ai sensi dell'art. 1458, comma 1 codice civile, al 1 dicembre 2020, come statuito dal medesimo Dirigente responsabile del contratto nella nota prot. 34076/20 del 19/11/2020 conservata in atti;
3. Di dare atto che, stante la natura consensuale della determinazione risolutiva di cui al presente atto, è esclusa l'applicabilità alla fattispecie in questione dell'art. 176, commi 4 e segg. del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
4. Di dare mandato al Servizio Approvvigionamenti e Contratti di porre in essere gli adempimenti necessari a dare attuazione alla presente Determinazione;
5. Di assicurare la pubblicità integrale della presente determinazione mediante pubblicazione sull'Albo on-line dell'Azienda, nonché mediante pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Azienda ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il Dirigente
Area Approvvigionamenti e Contratti,
Servizi tecnici ed Informatici
Ing. Andrea Franci
(Firmato digitalmente)*